Piazza F. Meda, 5
20121 Milano
T. +39 02.776931
F. +39 02.77693300
milano@maisto.it

Piazza D'Aracoeli, 1
00186 Roma
T. +39 06.45441410
F. +39 06.45441411
roma@maisto.it

2, Throgmorton Avenue
London EC2N 2DG
T. +44 (0)20.73740299
F. +44 (0)20.73740129
london@maisto.it

MAISTO E ASSOCIATI

www.maisto.it

Avv. Prof. Guglielmo Maisto
Avv. Marco Cerrato LL.M.
Dott. Andrea Parolini* LL.M.
Dott. Roberto Gianelli*
Dott. Marco Valdonio*
Dott. Aurelio Massimiano* LL.M.
Dott. Paola Marzetta*
Avv. Nicola Saccardo* LL.M.
Avv. Alessandro Bavila LL.M.
Dott. Mauro Messi*
Avv. Cesare Silvani LL.M.
Dott. Stefano Tellarini*
Dott. Ernesto Sacchi*
Avv. Massimiliano Lovotti
Dott. Sara Montalbetti*
Dott. Andrea Annoni*
Dott. Luca Longobardi*
Avv. Roberto Zanni
Avv. Giulia Paroni Pini
Avv. Michele Toccaceli
Dott. Silvia Boiardi*
Dott. Giorgia Zanetti*
Avv. Francesco Morra
Avv. Giulio Cuzzolaro
Dott. Alberto Brazzalotto*
Dott. Mirko Severi*
Avv. Filippo Maisto
Dott. Andrea Rottoli*
Dott. Irene Sarzi Sartori*
Avv. Noemi Maria Bagnoli
Avv. Biagio Izzo
Dott. Gabriele Colombaioni* LL.M.
Avv. Eleonora Finizio
Dott. Matteo Cataldi* LL.M.
Avv. Luca Peverini
Dott. Riccardo Maffi*
Dott. Michele Vannucci*
Avv. Francesco Nino Vetrone
Dott. Francesco Semonella*
Avv. Antonietta Alfano
Avv. Giulio Coppola
Avv. Francesco Giovanni Angelini
Avv. Giulia Lubrano
Dott. Paolo Valacca*
Dott. Alice Bonini*
Dott. Teresa Galluccio*
Avv. Francesco Ricci
Avv. Giuseppe Corciulo LL.M.
Dott. Rosario Giuseppe Della Porta*
Dott. Alessandro Leardini*
Dott. Giulia Ricigliano
Dott. Giulia Amici
Dott. William Criminisi
Dott. Claudia Incoronato
Dott. Paolo Cima Politi
Dott. Ludovico Carpanetto LL.M.

*Of Counsel*
Dott. Gabriella Cappelleri
Avv. Maria Cristiana Felisi

** Dottore Commercialista*

Milano, 12 ottobre 2021

Agenzia delle Entrate
Divisione Contribuenti
Settore Controllo
Via Giorgione, 106
00147 – ROMA

Via *e-mail*: dc.gi.settorecontrollo@agenziaentrate.it

***Consultazione pubblica sullo schema di circolare in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali***

Egregi Signori,

riportiamo nel seguito i nostri commenti in ordine allo schema di circolare (di seguito, "**Schema di Circolare**") contenente chiarimenti in merito alle disposizioni del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020 (di seguito, "**Provvedimento 2020**"), attuativo della disciplina di cui all'art. 1, comma 6, e all'art. 2, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.

Le nostre osservazioni sono articolate per punti, ciascuno dei quali rispondente a un paragrafo dello Schema di Circolare; in alcuni passaggi vengono altresì menzionati i paragrafi del Provvedimento 2020 cui i chiarimenti dello Schema di Circolare sono rivolti.

## 1. CONTENUTO DEL MASTERFILE [§ 4 SCHEMA DI CIRCOLARE]

1.1. ***Masterfile riguardante la specifica divisione in cui opera l'entità locale.*** Lo Schema di Circolare (cfr. pag. 14) afferma che nel caso di gruppi multinazionali con una struttura organizzativa, giuridica o operativa decentralizzata, ossia costituita da divisioni con linee di attività che operano in modo in gran parte indipendente, è possibile la presentazione del Masterfile riguardante la specifica divisione in cui opera l'entità locale. Tuttavia, è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di richiedere la presentazione dei Masterfile riguardanti le altre divisioni del gruppo e delle correlate politiche in materia di prezzi di trasferimento qualora, nel corso del controllo o di altra attività istruttoria, emerga l'esigenza di recepire informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle già acquisite. A tal proposito, il § 8.2 dello Schema di Circolare qualifica tale eventuale richiesta tra quelle che, se non evase da parte del contribuente entro 7 giorni, possono comportare il venir meno del regime premiale di disapplicazione delle sanzioni in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento.

Si suggerisce di riconsiderare tale posizione in quanto la stessa comporta un eccessivo onere in capo al contribuente che, nonostante abbia la facoltà di redigere il Masterfile con riferimento ad una sola divisione, al fine di adempiere entro 7 giorni alle eventuali richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria dovrebbe, di fatto, avere sempre a disposizione anche i Masterfile relativi alle altre divisioni oggetto di richiesta. Tale onere potrebbe non essere assolvibile soprattutto nel caso di consociata italiana di gruppi multinazionali, nella misura in cui quest'ultima non abbia accesso ai Masterfile o più in generale alle informazioni relative alle altre divisioni del gruppo.

A nostro parere sarebbe opportuno che lo Schema di Circolare limitasse il mancato riconoscimento del regime premiale ai casi in cui l'omesso

assolvimento della richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria riguardi i Masterfile relativi a divisioni che svolgono funzioni centralizzate o con le quali sono poste in essere operazioni infragruppo non marginali. Solo in tali specifiche fattispecie la mancata consegna della documentazione è infatti suscettibile di compromettere il riscontro da parte dell'Amministrazione finanziaria della conformità al principio della libera concorrenza delle operazioni infragruppo realizzate.

Infine, fermo restando quanto osservato sopra, sarebbe opportuno comunque chiarire che l'eventuale richiesta dei Masterfile riguardanti le altre divisioni del gruppo può essere soddisfatta mediante la presentazione del Masterfile predisposto dalla controllante e relativo al gruppo nel suo complesso.

In merito ai punti sopra evidenziati, si auspicano chiarimenti necessari per assicurare proporzionalità tra documentazione richiesta e oneri sostenuti dal contribuente per la relativa raccolta e predisposizione.

1.2. ***Flussi delle operazioni – individuazione dei principali prodotti e/o servizi del gruppo.*** Con riferimento al paragrafo 2.2 del Masterfile, lo Schema di Circolare (cfr. pag. 16), reiterando i contenuti del Provvedimento 2020, richiede la descrizione della catena produttiva e/o distributiva relativa ai primi cinque "*prodotti e/o servizi*" del gruppo in termini di fatturato, unitamente a eventuali altri "*prodotti e/o servizi*" il cui fatturato superi il 5% di quello complessivo del gruppo.

Si ritiene che dovrebbe essere chiarito che è concessa al contribuente flessibilità nell'individuazione dei suddetti prodotti e/o servizi sulla base delle caratteristiche specifiche del gruppo multinazionale di appartenenza e dei dati disponibili, anche in considerazione della potenziale presenza di linee di business differenti, che potrebbero presentare caratteristiche difformi in termini di catena del valore e per i quali una definizione di fatturato per singolo prodotto potrebbe

risultare poco significativa[1]. Dovrebbe inoltre essere riconosciuta espressamente la validità delle valutazioni effettuate in tal senso dalla società controllante o dalla capogruppo al fine della redazione di un Masterfile con criteri omogenei per tutto il gruppo o sotto-gruppo.

Ad esempio, nel caso di un gruppo multinazionale operante nel settore farmaceutico mediante diverse divisioni aziendali (ad esempio divisione farmaci da banco, divisione farmaci etici, etc.) o di un gruppo conglomerato operante in diversi *business*, potrebbe essere maggiormente appropriato, sulla base delle specifiche circostanze del caso, descrivere la catena del valore relativa a ciascuna divisione/*business unit*, anziché descrivere quella relativa ai principali prodotti singolarmente considerati in termini di fatturato (che potrebbero, ad esempio, appartenere solo ad una delle divisioni di cui sopra o anche solo a una specifica area terapeutica). Analogamente, nel caso di un gruppo multinazionale operante nel settore della moda con differenti marchi di abbigliamento, potrebbe essere maggiormente efficace descrivere la catena del valore relativa a gruppi di prodotti individuati sulla base del marchio di appartenenza o della categoria merceologica (ad esempio, accessori, *ready-to-wear*, etc.) piuttosto che descrivere quella relativa ai singoli prodotti (SKU) di abbigliamento considerati maggiormente rilevanti in termini di fatturato.

Si propone pertanto di includere nello Schema di Circolare il seguente chiarimento:

> *Il contribuente ha la facoltà di declinare le informazioni di cui al paragrafo 2.2 del Masterfile secondo il criterio ritenuto*

---

[1] A tal proposito si riporta quanto previsto sul punto dall'Amministrazione finanziaria australiana "*When categorising or delineating products or services, the entity may use any categorisation of products or services that is reasonable having regard to commercial or industry practices and differences in supply chains for those products or services within the group"* (ATO, Instructions for the master file, 22 dicembre 2020).

*maggiormente opportuno al fine di fornire un quadro quanto più rappresentativo possibile dei principali flussi delle operazioni relative al business (o ai business) di gruppo, a condizione che tale forma includa la descrizione della catena del valore relativa a tutti i prodotti e/o servizi del gruppo (o eventualmente dei portafogli di prodotti e/o servizi ritenuti omogenei) il cui fatturato superi il 5% di quello complessivo di gruppo. In particolare, l'individuazione dei suddetti prodotti e/o servizi può essere effettuata sulla base delle caratteristiche specifiche del gruppo multinazionale di appartenenza, anche in considerazione della disponibilità dei dati e della potenziale presenza di portafogli di prodotti aventi caratteristiche omogenee ovvero di linee di business o categorie merceologiche differenti, che potrebbero presentare caratteristiche difformi in termini di catena del valore e per le quali una definizione di fatturato per singolo prodotto potrebbe risultare poco significativa. A tale riguardo, la circostanza che in sede di verifica l'Amministrazione finanziaria ritenga che un'altra forma di organizzazione delle informazioni avrebbe potuto essere più appropriata non determina di per sé l'inidoneità del Masterfile, sempre che il contribuente fornisca, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, le ulteriori informazioni ritenute opportune dai verificatori al fine di fornire il quadro ritenuto completo ove tali informazioni siano disponibili.*

Tale chiarimento introdurrebbe un principio di flessibilità certamente più consono alle realtà di *business* dei gruppi, le quali per loro natura sono disomogenee e difficilmente inquadrabili in rappresentazioni rigide che non sempre rispecchiano le dinamiche di mercato.

1.3. ***Beni immateriali del gruppo multinazionale – elenco dei beni immateriali o dei gruppi di beni immateriali***. Con riferimento al paragrafo 3.2 del Masterfile, lo Schema di Circolare non fornisce alcun

chiarimento su quali beni immateriali debbano essere inclusi nell'elenco previsto dal Provvedimento. Al fine di evitare che i gruppi debbano predisporre una acritica ed alquanto onerosa elencazione dei propri beni immateriali (peraltro poco utile ai fini di una eventuale verifica), ed in coerenza con il Rapporto finale dell'OCSE sull'Azione 13 (di seguito, "**Action 13 – Final Report**"),[2] si propone di aggiungere a quanto già previsto nello Schema di Circolare il seguente chiarimento (in grassetto):

> […] *occorre poi fornire un elenco dei beni immateriali o dei gruppi di beni immateriali* ***maggiormente rilevanti ai fini dei prezzi di trasferimento*** *detenuti da ciascuna impresa coinvolta nelle operazioni e dei soggetti che hanno la titolarità giuridica dei beni immateriali rilevanti ai fini dei prezzi di trasferimento.*

La finalità di tale chiarimento è quella di meglio individuare le informazioni richieste nell'ambito del Masterfile, oltre ad evitare un onere superfluo per il contribuente.

1.4. ***APA e ruling preventivi transfrontalieri – Accordi da includere nel set documentale.*** L'utilizzo del termine "operazioni finanziarie" nel titolo del paragrafo 5.2 del Masterfile ("*Accordi relativi a operazioni finanziarie*") richiama lo stesso termine utilizzato nel titolo del paragrafo 4.3 ("*Politiche dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie*"). Dato che la formulazione del titolo del paragrafo 5.2 potrebbe essere fuorviante, si chiede di chiarire se in tale paragrafo occorra limitare l'analisi alle "*operazioni finanziarie*" ovvero fare riferimento a tutte le operazioni infragruppo (e non solo a quelle di cui al capitolo 4).

---

[2] Cfr. Annex I to Chapter V il quale prevede che il contribuente debba fornire "*A list of intangibles or groups of intangibles of the MNE group that are important for transfer pricing purposes and which entities legally own them*".

La finalità di tale chiarimento è quella di assicurare la certezza in merito ai contenuti del set documentale disciplinato dal Provvedimento 2020.

1.5. ***APA e ruling preventivi transfrontalieri – descrizione dell'oggetto, contenuto e periodi di validità.*** Sempre con riferimento al paragrafo 5.2 del Masterfile, lo Schema di Circolare afferma che il contribuente dovrà fornire una "*breve descrizione degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e dei ruling preventivi transfrontalieri sottoscritti con, o rilasciati dalle, amministrazioni fiscali dei Paesi in cui il gruppo opera, descrivendo, per singolo Stato, oggetto, contenuti e periodi di validità*".

In relazione a detto passaggio si suggerisce di fornire maggiori dettagli circa le informazioni che dovranno essere incluse nella descrizione degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e dei ruling preventivi transfrontalieri. Si ritiene a tal proposito opportuno precisare che con il riferimento ai "*contenuti*" si intende la sintetica descrizione dell'operazione cui si riferisce l'accordo in questione.

La finalità di tale chiarimento è quella di meglio definire le informazioni richieste nell'ambito del Masterfile.

1.6. ***APA e ruling preventivi transfrontalieri – limitazioni e/o impossibilità di accesso alle informazioni necessarie entro i termini di apposizione della marca temporale.*** Sempre con riferimento ai contenuti del paragrafo 5.2 del Masterfile, lo Schema di Circolare non fornisce indicazioni circa l'approccio da adottare qualora un'entità locale non abbia completo accesso alle informazioni relative agli accordi conclusi da altre società del gruppo o tali informazioni non siano fornite entro i termini per l'apposizione della marca temporale (circostanza possibile nei casi di entità locali controllate da capogruppo non residenti). A nostro parere dovrebbe essere chiarito che, in tali circostanze, l'onere documentale gravante in capo all'entità locale può essere ritenuto soddisfatto mediante l'inclusione dell'elenco e della descrizione di tutti

gli accordi dei quali il contribuente abbia formale conoscenza (tipicamente, quelli relativi ad operazioni infragruppo nelle quali l'entità locale è coinvolta), corredato da una prova documentale attestante il fatto che l'entità locale ha provveduto a richiedere le informazioni di cui al paragrafo 5.2 alla propria capogruppo e/o alle proprie consociate estere e che tali informazioni non le sono state fornite in modo completo e/o nei termini previsti per l'apposizione della marca temporale. Si precisa che il presente commento assume particolare rilevanza, *mutatis mutandis*, anche ai fini della predisposizione dell'Allegato 2 alla Documentazione Nazionale, essendo piuttosto fisiologico che un' entità locale non abbia accesso alle copie di accordi di cui essa stessa non è parte. Preme sottolineare che in gruppi multinazionali non italiani di rilevanti dimensioni potrebbero esservi APA ai quali la consociata italiana è del tutto estranea, ad esempio perché riguardano aree geografiche o business diversi rispetto a quelli in cui la società opera.

Si propone pertanto di includere nello Schema di Circolare il seguente chiarimento:

> *Qualora un'entità locale non abbia completo accesso alle informazioni relative agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e/o ai ruling preventivi transfrontalieri di cui la stessa non è parte (di seguito, "Accordi") o tali informazioni non le siano fornite entro i termini di cui al punto 5.1.2. del provvedimento, la documentazione può comunque essere considerata idonea qualora l'entità locale:*
>
> *i. includa nel paragrafo 5.2 del Masterfile l'elenco e la descrizione di tutti gli Accordi dei quali la stessa ha formale conoscenza;*
>
> *ii. includa nell'Allegato 2 alla Documentazione Nazionale la copia di tutti gli Accordi dei quali la stessa ha formale*

*conoscenza;*

iii. *includa come allegato al paragrafo 5.2 del Masterfile e come integrazione dell'Allegato 2 alla Documentazione Nazionale la prova documentale attestante il fatto che l'entità locale ha provveduto a richiedere le informazioni relative agli Accordi alla propria società controllante e/o alle proprie consociate non residenti in Italia e che tali informazioni non le sono state fornite in modo completo e/o nei termini di cui al punto 5.1.2. del provvedimento.*

*Resta fermo che non è rilevante al fine della concessione della disapplicazione delle sanzioni indicare accordi di APA di cui la società italiana non è a conoscenza e rispetto ai quali la stessa è del tutto estranea, ad esempio perché riguardano aree geografiche o business diversi rispetto quelli in cui la società opera.*

La finalità di tale chiarimento è quella di ridurre l'onerosità degli oneri documentali e di non compromettere l'accesso al regime premiale qualora il contribuente si trovi nella impossibilità oggettiva di procurarsi le informazioni necessarie entro i termini di apposizione della marca temporale.

## 2. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE [§ 5 SCHEMA DI CIRCOLARE]

2.1. ***Attività e strategia imprenditoriale perseguita.*** Sarebbe opportuno, a nostro avviso, fornire chiarimenti in merito al criterio da adottare ai fini della individuazione e descrizione, richiesta dal paragrafo 1.2 del Provvedimento 2020, dei principali concorrenti dell'entità locale nel peculiare caso in cui quest'ultima sia la controllante del gruppo multinazionale e si qualifichi come *holding* strategica. Nello specifico sarebbe opportuno chiarire se in tale ipotesi i principali *competitor*

debbano essere individuati rispetto alle linee di *business* in cui operano le società controllate del gruppo oppure rispetto alla attività di *holding* svolta dall'entità locale.

Il chiarimento richiesto avrebbe la finalità di garantire maggiore certezza ai contribuenti.

2.2. ***Struttura operativa***. Lo Schema di Circolare (cfr. pag. 19) afferma che nel paragrafo relativo alla struttura operativa dell'entità locale occorre indicare il nominativo degli individui ai quali le funzioni direttive locali devono riportare. Al riguardo, si ritiene opportuno tenere conto delle restrizioni che possono applicarsi in termini di tutela di dati personali e di rispetto della normativa *privacy* dei Paesi coinvolti che potrebbero precludere l'indicazione esplicita del nominativo degli individui cui fanno capo le linee di riporto.

Del resto si ritiene coerente con le disposizioni previste dall'Action 13 – Final Report[3] prevedere che la Documentazione Nazionale mostri specifichi la qualificazione funzionale svolta da ciascuno degli individui cui fanno capo le linee di riporto senza necessità di indicare specificatamente le generalità degli individui stessi (che, peraltro, possono mutare nel corso dell'esercizio).

Tale chiarimento ha l'obiettivo di ovviare ad eventuali violazioni in tema di *privacy* e riservatezza che scaturirebbero dall'indicazione delle generalità del soggetto in questione.

Si ritiene opportuno che lo Schema di Circolare precisi, inoltre, che l'organigramma da includere in tale paragrafo sia aggregato per funzioni e pertanto non richieda il dettaglio dell'inquadramento di

---

[3] Cfr. Annex II to Chapter V del Final Report Action 13, nel quale, con riferimento alle informazioni da includere nella Documentazione Nazionale, l'OCSE indica: "*a description of the individuals to whom local management reports and the country(ies) in which such individuals maintain their principal offices*".

ciascuna risorsa nei vari ruoli all'interno di ciascuna funzione.

Tale chiarimento sarebbe finalizzato a semplificare e ridurre l'onere documentale in capo al contribuente soprattutto per quei casi di società che dispongono di un organico molto dimensionato.

2.3. ***Operazioni infragruppo.*** Lo Schema di Circolare (cfr. pag. 20) chiarisce che per operazione non marginale deve intendersi un'operazione, attiva o passiva, il cui ammontare risulti superiore al 5% del totale dei componenti rispettivamente attivi o passivi a seconda della tipologia di operazione.

Si osserva che la metodologia di calcolo sopra descritta – che collega la soglia di materialità all'ammontare dei soli ricavi o costi infragruppo – potrebbe portare a considerare come "non marginali" anche operazioni di importo nominale ridotto e, pertanto, poco rilevanti ai fini dell'eventuale analisi da parte dell'Amministrazione finanziaria per il solo motivo che l'entità locale si trova ad avere solo operazioni intragruppo di flusso inverso. Si pensi, ad esempio, al caso di un distributore parte di un gruppo che pone in essere quasi esclusivamente operazioni infragruppo relative al ciclo passivo (acquisti di beni da rivendere). Qualora il distributore ponga in essere anche una sola sporadica operazione relativa al ciclo attivo, tale operazione, seguendo i criteri individuati nello Schema di Circolare, dovrebbe necessariamente essere qualificata come non marginale (anche se di ammontare del tutto trascurabile rispetto alle altre operazioni infragruppo attive poste in essere).

Al fine di evitare tale effetto distorsivo, mantenendo tuttavia un riferimento specifico al valore netto totale dei flussi intragruppo, si propone pertanto di includere nello Schema di Circolare una delle seguenti soluzioni alternative:

*Si ritiene che, conformemente al paragrafo 5.32 delle Linee Guida*

*OCSE, per operazione (o categoria omogenea di operazioni) non marginale si deve intendere un'operazione (attiva o passiva) il cui ammontare risulti superiore al 5% del* ***maggiore tra il*** *totale dei componenti* ***positivi e il totale dei componenti negativi*** ~~*(positivi o negativi nel caso, rispettivamente, di operazioni attive o passive)*~~ *indicati nel prospetto della dichiarazione annuale dei redditi denominato "Prezzi di trasferimento"*;

In secondo luogo, il Provvedimento 2020 richiede di produrre specifiche informazioni per ciascuna operazione (o categoria omogenea di operazioni) conclusa dall'entità locale con altri soggetti appartenenti al gruppo, qualora l'operazione in analisi non sia considerata "*marginale*" rispetto al totale delle operazioni infragruppo. Al riguardo, si ritiene opportuno un coordinamento con il punto 5.3.7. del Provvedimento 2020, in base al quale è concessa al contribuente la facoltà di presentare il Masterfile e la Documentazione Nazionale con riguardo ad una sola parte delle operazioni infragruppo poste in essere. In particolare, sarebbe opportuno chiarire che, data la facoltà concessa al contribuente dal punto 5.3.7. del Provvedimento 2020 di predisporre il Masterfile e la Documentazione Nazionale anche solo relativamente ad una parte delle operazioni poste in essere, l'eventuale non inclusione (anche in termini di mera descrizione) di operazioni non marginali nel capitolo 2 della Documentazione Nazionale non pregiudica l'applicazione del regime premiale con riferimento alle operazioni invece ivi esaminate.

In aggiunta a quanto precede, si ritiene che – essendo venuto meno l'obbligo di descrizione della totalità delle operazioni intragruppo al fine di ottenere la conferma dell'idoneità degli oneri documentali – sia necessario riconoscere il regime premiale anche con riferimento alle operazioni qualificate come "marginali" che, pur non essendo state analizzate nel dettaglio nell'ambito del capitolo 2 della

Documentazione Nazionale conformemente alle indicazioni fornite dal Provvedimento 2020, sono state comunque individuate e descritte fornendo informazioni circa la natura, la controparte contrattuale e l'ammontare delle stesse.

Infine, si ritiene opportuno che lo Schema di Circolare chiarisca l'approccio da seguire per individuare le operazioni marginali nei casi in cui il contribuente applica il c.d. "*portfolio approach*". In particolare, lo Schema di Circolare dovrebbe specificare se la soglia di marginalità debba essere calcolata con riferimento alle singole operazioni oppure considerando l'intera categoria di operazioni omogenee.

Le considerazioni sopraesposte hanno la finalità di garantire maggiore certezza ai contribuenti.

2.4. ***Descrizione delle operazioni.*** Lo Schema di Circolare (cfr. pag. 21) chiarisce che l'ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti relativamente a *royalties* e interessi deve essere fornito secondo il criterio di cassa in quanto, in caso di rettifica delle suddette operazioni, occorre valutare l'applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle *royalties* e degli interessi che eccede quello di libera concorrenza.

A nostro parere, considerati gli obiettivi suesposti e le finalità della documentazione sui prezzi di trasferimento di cui al paragrafo 5.5. delle Linee Guida OCSE, e atteso che eventuali rettifiche dei prezzi di trasferimento anche relativamente a *royalties* e/o interessi devono necessariamente riguardare operazioni che secondo il criterio di competenza afferiscono al periodo cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento, si ritiene opportuno che l'obbligo di indicazione (secondo il criterio di cassa) dei pagamenti effettuati relativamente a *royalties* e interessi sia limitato ai pagamenti posti in essere nell'esercizio cui si riferisce la Documentazione Nazionale aventi ad oggetto *royalties* e interessi di competenza del medesimo

esercizio. Tale indicazione, peraltro, dovrebbe essere limitata ai soli pagamenti effettuati, considerato che sui pagamenti ricevuti non sono applicabili ritenute.

Si propone pertanto di modificare lo Schema di Circolare come segue:

> ~~*Viceversa,*~~ ***Anche*** *in caso di operazioni aventi a oggetto royalties e interessi, l'ammontare dei pagamenti effettuati* ***e/o ricevuti*** *deve essere fornito secondo il criterio di* ~~*cassa*~~ *competenza.* ***Tuttavia, nel caso di pagamenti effettuati, è necessario fornire anche il dettaglio dei pagamenti aventi ad oggetto royalties o interessi di competenza dell'esercizio effettuati nel medesimo esercizio****: ciò in quanto…*

Le considerazioni sopraesposte hanno la finalità di garantire certezza ai contribuenti.

2.5. ***Analisi di comparabilità.*** Lo Schema di Circolare (cfr. pag. 22) chiarisce che nel paragrafo relativo all'analisi di comparabilità occorre indicare anche eventuali mutamenti sostanziali intervenuti nei fattori di comparabilità, ivi inclusi quelli derivanti da politiche governative al fine di valutare i relativi effetti negativi o positivi sull'operazione in esame. A tal proposito, la nota 1 afferma che occorre valutare gli effetti dei programmi di sostegno attuati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. Considerato che la formulazione della nota 1 risulta piuttosto ampia, sarebbe opportuno a nostro avviso circoscrivere le informazioni che il contribuente è tenuto ad indicare in tale paragrafo. Riteniamo pertanto necessario chiarire che il contribuente deve fornire una mera descrizione delle varie politiche governative che hanno interessato le parti coinvolte nell'operazione solo nella misura in cui queste abbiano avuto un impatto sui prezzi di trasferimento.

Le considerazioni sopraesposte hanno la finalità di garantire certezza ai contribuenti.

2.6. ***Assunzioni critiche.*** Il paragrafo 2.1.5. della Documentazione Nazionale, conformemente a quanto indicato dal Final Report - Action 13,[4] richiede al contribuente di fornire una descrizione delle principali assunzioni critiche adottate ai fini dell'applicazione del metodo prescelto. In aggiunta a quanto disposto Final Report – Action 13, il Provvedimento chiede altresì di indicare gli effetti derivanti al modificarsi delle stesse, come richiamato nello Schema di Circolare (cfr. pag. 24).

Sarebbe opportuno, a nostro avviso, fornire ulteriori chiarimenti (anche mediante esempi) circa l'esatta natura delle informazioni che l'entità locale deve fornire all'interno di tale paragrafo.

In primo luogo, i chiarimenti dovrebbero delimitare in modo oggettivo la tipologia di assunzioni critiche partendo dal testo del Provvedimento che riferisce le assunzioni critiche alla sola "*applicazione del metodo prescelto*". Si suggerisce dunque che lo Schema di Circolare chiarisca che nel paragrafo 2.1.5 della Documentazione Nazionale (a) non devono essere descritte assunzioni riguardanti circostanze di fatto, come l'analisi di comparabilità, il profilo funzionale e di rischio dei soggetti coinvolti, l'individuazione della *tested party* o le circostanze economiche, e (b) non devono essere indicate assunzioni circa l'applicabilità di metodi diversi da quello prescelto (ivi inclusa per esempio l'inesistenza di operazioni comparabili). Tale precisazione consentirebbe di dare un contenuto più specifico al riferimento alla sola "*applicazione del metodo prescelto*".

Soffermandosi esclusivamente sulle assunzioni critiche connesse all'"*applicazione del metodo prescelto*", si ritiene utile che lo Schema

---

[4] Cfr. Annex II to Chapter V del Final Report, nel quale, con riferimento alle informazioni da includere nella Documentazione Nazionale, l'OCSE indica "*A summary of the important assumptions made in applying the transfer pricing methodology*".

di Circolare chiarisca, anche mediante esempi, che occorre fare riferimento, non tanto ai criteri utilizzati per la ricerca di *benchmark* che sono già dettagliati nel punto 2.1.3 b) iv., quanto a quegli eventuali criteri di screening o di determinazione degli indicatori di profitto basati su parametri fissi o altri criteri di forfettizzazione (e.g. una soglia fissa di incidenza delle spese operative per effettuare uno *screening* di soggetti, l'applicazione di *working capital adjustments* basati sul saldo medio di posizioni debitorie e creditorie, ecc.).

Inoltre, dovrebbe essere chiarita la portata della richiesta di indicare gli "*effetti derivanti al modificarsi delle stesse*", al fine di escludere che il contribuente sia tenuto a fornire per ciascuna assunzione critica specifiche analisi di sensitività (richiesta che, a nostro parere, rappresenterebbe un onere eccessivo da porre a carico dell'entità locale e sarebbe di difficile, se non impossibile, applicazione pratica). Al riguardo, appare utile richiamare, a titolo esemplificativo, la normativa degli Stati Uniti d'America (Section 1.482-1), la quale dispone che il contribuente indichi, nell'ambito della documentazione sui prezzi di trasferimento, le assunzioni critiche alla base di eventuali aggiustamenti[5] o di particolari e rilevanti aspetti legati all'applicazione del metodo prescelto.[6] Come si vede, le assunzioni critiche che il contribuente deve fornire in tale contesto sono solo quelle che presentano una rilevanza di tipo quantitativo ai fini dell'applicazione del metodo di *transfer pricing*.

I chiarimenti sopra menzionati sarebbero finalizzati a semplificare e ridurre l'onere documentale in capo al contribuente.

---

[5] Ad esempio, nel caso di aggiustamenti sui termini di pagamento occorre specificare che si assume che in condizioni di libero mercato tali differenze porterebbero a differenze di prezzo che riflettono il valore temporale del denaro.

[6] Ad esempio, nel caso di applicazione del metodo del Profit Split con utilizzo come chiave di ripartizione delle spese capitalizzate di sviluppo dei beni immateriali. In questo caso è richiesto al contribuente di specificare le assunzioni alla base della scelta di tale chiave di ripartizione.

2.7. ***Informazioni finanziarie.*** Con riferimento al paragrafo 3.2 della Documentazione Nazionale, lo Schema di Circolare (cfr. pag. 23) indica che, qualora ai fini dell'analisi economica di alcune delle operazioni descritte venga selezionata come *tested party* l'impresa associata estera, i prospetti di informazione e di riconciliazione devono contenere i dati economici e gli indicatori finanziari di quest'ultima opportunamente riconciliati con il rispettivo bilancio di esercizio ovvero con altra documentazione equivalente.

A nostro avviso, tale precisazione dello Schema di Circolare potrebbe comportare per il contribuente l'onere di un corredo informativo eccessivo e, soprattutto, il rischio di trovarsi nell'impossibilità di acquisire le informazioni necessarie (eventualità in particolare possibile nei casi di entità locali controllate da società capogruppo non residenti in Italia).

In simili circostanze, sarebbe opportuno, a nostro parere, riconoscere che l'assenza nella documentazione dei prospetti di informazione e riconciliazione relativi alla *tested party* estera non preclude l'accesso al regime premiale qualora la Documentazione Nazionale sia corredata da prova documentale attestante il fatto che l'entità locale ha provveduto a richiedere le informazioni di cui al paragrafo 3.2 alla propria capogruppo e/o alle proprie consociate estere e che tali informazioni non le sono state fornite in modo completo e/o nei termini previsti per l'apposizione della marca temporale.

La finalità di tale chiarimento sarebbe quella di limitare l'onere documentale in capo al contribuente e di non compromettere l'accesso al regime premiale qualora lo stesso si trovi nella impossibilità oggettiva di procurarsi le informazioni necessarie entro i tempi prescritti. Ciò non pregiudica ovviamente il potere dell'Amministrazione finanziaria di richiedere tali prospetti nel corso della verifica.

## 3. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE STABILI ORGANIZZAZIONI [§ 6 SCHEMA DI CIRCOLARE]

3.1. ***Imprese residenti con stabile organizzazione all'estero.*** Lo Schema di Circolare riconosce alle imprese residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione all'estero la facoltà di presentare la documentazione idonea anche con riguardo alle operazioni realizzate con le relative stabili organizzazioni, nonché con riferimento alle operazioni tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo, sia nel caso in cui le stabili organizzazioni medesime siano in regime di *branch exemption*, sia nel caso in cui esse si trovino in regime ordinario (cfr. pag. 27).

Al fine di fornire chiarezza in merito alla rilevanza della predisposizione degli oneri documentali con riferimento ai rapporti tra casa madre e *branch* estera in regime ordinario (e cioè non in *branch exemption*) suggerisce di chiarire che tale predisposizione consentirà di usufruire del regime premiale con riferimento a eventuali rilievi relativi alla determinazione del credito di imposta per le imposte assolte all'estero dalla *branch* laddove l'Amministrazione finanziaria dovesse ritenere che il reddito della *branch* sia stato determinato (e dunque tassato nello Stato estero) in misura superiore a quanto conforme al principio di libera concorrenza.

Sul punto si auspicano una conferma dell'Amministrazione finanziaria al fine di assicurare chiarezza e di risparmiare al contribuente oneri documentali che potrebbero rivelarsi non necessari.

## 4. FORMA DEL MASTERFILE E DELLA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE [§ 8.1 SCHEMA DI CIRCOLARE]

4.1. ***Firma del legale rappresentante del contribuente.*** Si evidenzia che i documenti di cui al paragrafo 3.2 della Documentazione Nazionale e di cui all'Allegato 2 della Documentazione Nazionale possano in

principio essere ritenuti di particolare sensibilità all'interno di alcuni gruppi multinazionali e possano, pertanto, non essere sempre nella disponibilità dell'entità locale. È pertanto a nostro parere utile che sia disponibile una soluzione che rispetti le esigenze di confidenzialità in fase di predisposizione del set documentale, fermo restando ovviamente l'obbligo di esibizione in sede di verifica.

A tale riguardo, considerato che lo Schema di Circolare conferma la possibilità che la firma elettronica dei documenti sia effettuata da un delegato del legale rappresentante del contribuente, si suggerisce di confermare che, quale alternativa alla firma elettronica anche solo di alcuni dei documenti da parte del legale rappresentate dell'entità locale, è possibile che il delegato del legale rappresentante sia un dipendente di un altro soggetto appartenente al gruppo (in possesso della suddetta documentazione, come ad esempio all'interno della capogruppo) ovvero un consulente terzo, fermo restando ovviamente l'obbligo di fornire tali documenti in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Si propone pertanto di includere nella Circolare (a pag. 32, al termine del secondo capoverso) il seguente chiarimento:

> *Si evidenzia che, fermo restando l'obbligo di fornire il set documentale completo in caso di verifica con le modalità e i termini di cui all'articolo 5.2 del Provvedimento, sarà ammessa la firma elettronica da parte del rappresentante legale del contribuente di una parte dei documenti di cui al Provvedimento e da parte di un delegato di altra parte di tali documenti. Inoltre, si precisa che il soggetto delegato dal legale rappresentante del contribuente non deve essere necessariamente un dipendente dell'entità locale (potrà dunque essere anche un consulente esterno ovvero un dipendente di altra società del gruppo).*

La finalità di tale chiarimento sarebbe quella di risparmiare al contribuente oneri documentali eccessivi e di non compromettergli l'accesso al regime premiale qualora si trovi nella impossibilità oggettiva di procurarsi le informazioni necessarie entro i tempi prescritti, per mere ragioni di confidenzialità all'interno del gruppo.

## 5. COMUNICAZIONE DEL POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA [§ 9 SCHEMA DI CIRCOLARE]

5.1. ***Dichiarazione integrativa a favore.*** Il punto 6.1 del Provvedimento 2020 prevede la possibilità di integrare o modificare la documentazione in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa "a sfavore" per correggere eventuali errori ed omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza che hanno determinato l'indicazione di un minor imponibile, di un minor debito di imposta o di un maggior credito. Tale previsione è reiterata nello Schema di Circolare (cfr. pag. 37).

Sarebbe opportuno, a nostro avviso, chiarire che la stessa possibilità di integrare o modificare la documentazione è prevista qualora il contribuente presenti una dichiarazione integrativa "a favore" (sempre a condizione che nella dichiarazione originaria ovvero con dichiarazione integrativa presentata entro i novanta giorni il contribuente abbia tempestivamente comunicato il possesso della documentazione). Si ritiene infatti che, anche in tale caso, fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di sindacare la correttezza delle integrazioni "a favore" effettuate dal contribuente ove non sussistano i necessari presupposti di legge o non sia rispettato il principio di libera concorrenza, debba essere preservata la facoltà del contribuente che agisca in piena trasparenza di fruire del regime premiale.

Si propone pertanto di includere nella Circolare (a pag. 37) il seguente

chiarimento:

> *È possibile integrare o modificare il Masterfile e/o la Documentazione Nazionale, secondo quanto previsto dal punto 6.1. del provvedimento, anche in caso di successiva dichiarazione presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per correggere errori od omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento e che abbiano determinato l'indicazione di un maggior imponibile o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito.*

Le considerazioni sopraesposte hanno la finalità di garantire certezza ai contribuenti.

## 6. DOCUMENTAZIONE SUI SERVIZI A BASSO VALORE AGGIUNTO [§ 10 SCHEMA DI CIRCOLARE]

6.1. ***Approccio semplificato per la valorizzazione dei servizi a basso valore aggiunto.*** Lo Schema di Circolare (cfr. pag. 39) indica che i servizi a basso valore aggiunto valorizzati dal contribuente in base all'approccio semplificato debbano essere descritti nel capitolo 2 della Documentazione Nazionale, pur nel rispetto dei requisiti documentali previsti dal capitolo 7 del Provvedimento 2020. Al riguardo, appare utile chiarire che, laddove si opti per l'approccio semplificato, la descrizione di tali servizi all'interno della Documentazione Nazionale non determina per il contribuente l'onere di fornire, in relazione ai servizi stessi, i prospetti di informazione e riconciliazione previsti dal paragrafo 3.2 della Documentazione Nazionale, non trattandosi di requisiti previsti dal capitolo 7 del Provvedimento 2020.

Tale precisazione garantirebbe innanzitutto coerenza con le Linee Guida OCSE, le quali contemplano per i servizi a basso valore aggiunto una documentazione autonoma e semplificata, da articolare in quattro

sezioni come previsto dal capitolo 7 del Provvedimento 2020 che enuclea in modo esauriente il corredo informativo che viene richiesto in ipotesi di adozione dell'approccio semplificato. Diversamente, i benefici dell'approccio semplificato si esaurirebbero nell'unico vantaggio di non dover predisporre l'analisi di *benchmark*, perdendo di rilevanza e di effettiva utilità, in contrasto con le finalità di semplificazione che ispirano la disciplina (paragrafo 7.52 delle Linee Guida OCSE).

Si propone pertanto di includere nella Circolare (a pag. 40, primo capoverso) il seguente chiarimento:

> *Per i servizi in relazione ai quali viene formulata la scelta per l'approccio semplificato, a fronte della inclusione dei documenti e delle informazioni di cui al capitolo 7 del Provvedimento, non si rende necessario produrre i prospetti di informazione e riconciliazione di cui al Capitolo 3.2. della Documentazione Nazionale.*

## 7. VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA [§ 11 SCHEMA DI CIRCOLARE]

7.1. ***Inidoneità parziale della documentazione.*** Lo Schema di Circolare (cfr. pag. 35) chiarisce che, nel caso in cui il contribuente decida di presentare la documentazione con riguardo ad una parte delle operazioni infragruppo posta in essere, l'esimente sanzionatoria si applica esclusivamente con riferimento alle operazioni descritte e considerate idonee in base alla disciplina in commento.

In diretta connessione con tale aspetto, si ritiene utile indicare nel paragrafo 11 dello Schema di Circolare (relativo alla valutazione dell'idoneità della documentazione) che qualora, a seguito di verifica, una o più operazioni non siano ritenute idonee a godere dell'esimente sanzionatoria in quanto rappresentate in modo non conforme alle

disposizioni del Provvedimento 2020 ovvero contenenti informazioni non complete o non veritiere, ciò non preclude l'applicazione dell'esimente per le altre operazioni opportunamente documentate e descritte nel set documentale.
Si propone pertanto di includere nella Circolare (a pag. 41, ultimo capoverso) il seguente chiarimento:

> *Qualora sia riscontrato che le informazioni non complete o non veritiere sono relative esclusivamente a una o più delle transazioni descritte ed analizzate nella Documentazione Nazionale, l'inidoneità, e la conseguente perdita dell'esimente sanzionatoria in caso di rilievi, si applicherà esclusivamente a tali transazioni, senza pregiudicare la disapplicazione delle sanzioni con riferimento ad altre transazioni che siano invece descritte ed analizzate nella Documentazione Nazionale in modo completo, veritiero e conforme al Provvedimento.*

Le considerazioni sopraesposte hanno la finalità di garantire certezza ai contribuenti.

* * *

Si ringrazia per l'opportunità offerta e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Maisto e Associati